Consiglio Regionale del Piemonte
Via Alfieri, 15 - 10121 Torino
Direzione: Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia
Settore: Gestione economica e finanziaria, Contratti e Patrimonio

CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO

FORNITURA E POSA DI ARREDI, COMPLEMENTI E ACCESSORI PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE (2026 - 2029)

CUP: J14J26000880002
CPV: 391300000-2

COMMITTENTE:
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

RUP:
dott.ssa Maria Assunta PETROZZINO
Dirigente Settore Gestione economica e finanziaria, Contratti e Patrimonio

DEC:
arch. Stefano BATTISTETTI
Funzionario Settore Patrimonio

Torino, settembre 2026

ART. 1: PREMESSE

Il presente capitolato disciplina gli aspetti tecnici e gestionali relativi alla fornitura di arredi, complementi e accessori per gli uffici, le sale riunioni, gli spazi comuni e gli ambienti di servizio degli uffici e delle Strutture del Consiglio Regionale del Piemonte, mediante la stipula di Accordo Quadro (AQ), ai sensi dell'art. 59, D.Lgs. n. 36/2023.

Ai fini del presente Capitolato Tecnico si intendono per:

- Stazione Appaltante/Amministrazione/Consiglio: Consiglio Regionale del Piemonte, Settore Gestione Economica e Finanziaria, Contratti e Patrimonio, con sede in Via Alfieri, 15 – 10121 TORINO;
- Aggiudicatario/Fornitore: l'Operatore Economico affidatario della fornitura e posa;
- Sedi: le Strutture del Consiglio Regionale del Piemonte presso cui possono essere consegnati e installati gli arredi. Nello specifico
  - PALAZZO LASCARIS – via Alfieri, 15 – Torino (composto da 5 livelli fuori terra e 2 livelli interrati);
  - PALAZZO ARSENALE – via Arsenale, 14 – Torino (composto da 7 livelli fuori terra e 1 livello interrato);
  - PALAZZO EX BANCO DI SICILIA – via Alfieri, 13 – Torino (composto da 3 livelli fuori terra e 1 livello interrato);
  - PALAZZINA SORMANI TOURNON – Piazza Solferino, 22 – Torino (composto da 3 livelli fuori terra e 1 livello interrato);
  - CONDOMINIO – via San Francesco d'Assisi, 35 – Torino (composto da 4 livelli fuori terra e 1 livello interrato);
  - MAGAZZINO – via Secondo CASELLE, 6 (Zona Industriale) Chieri (TO) (composto da un unico livello a piano terreno).

  Le sedi nella Città di Torino sono ubicate nel perimetro della Zona a Traffico Limitato (ZTL Centrale), in vigore dalle ore 7.30 alle ore 10.30 dei giorni feriali escluso il sabato.
- Contratto di AQ: l'atto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario a seguito dell'aggiudicazione della fornitura e posa;
- Ordine di fornitura/Contratto attuativo: è il documento contabile/gestionale emesso dalla Stazione Appaltante sulla base del contratto di AQ, che impegna il Fornitore, nei tempi e nei modi definiti, all'esecuzione della fornitura e posa richiesta:

- Giorni lavorativi/naturali: rispettivamente i giorni dal lunedì al venerdì esclusi festività nazionali e patronali, e i giorni di calendario esclusi festività nazionali e patronali.

Qualora la descrizione di uno o più prodotti contenuta nel presente Capitolato dovesse coincidere, anche solo parzialmente, con le caratteristiche tecniche di prodotti distribuiti da un unico operatore economico, si intende comunque inserita la clausola "o equivalente", ai sensi dell'allegato II.5 richiamato dall'art. 79 del D.Lgs. 36/2023. Sono pertanto ammessi prodotti che garantiscano prestazioni equivalenti a quelle descritte, anche se realizzati con soluzioni tecniche diverse.

ART. 2: OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro per "Fornitura e posa di arredi, complementi e accessori per gli uffici del Consiglio regionale del Piemonte" a favore della Stazione Appaltante, da effettuarsi presso le sedi indicate nell'art. 1.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono essere nuovi di fabbrica, mai utilizzati, né esposti in show room o in occasione di fiere, devono essere di buona qualità, caratterizzati da linee estetiche contemporanee, connotati da caratteristiche di funzionalità e robustezza.

I prodotti devono pervenire con imballaggio originale integro. Sarà cura della ditta procedere in loco al disimballaggio dei componenti, al loro montaggio e al recupero e smaltimento degli imballaggi a consegna terminata. La forma, le dimensioni principali, la descrizione sommaria degli stessi e le loro caratteristiche sono definite nell'elenco degli arredi in previsioni di fornitura e nello specifico nell'***allegato 1: "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte"*** che è parte integrande e sostanziale del presente Capitolato Tecnico.

La Stazione Appaltante si riserva, per motivate ragioni di interesse pubblico e per specifiche esigenze, di affidare la fornitura dei prodotti indicati ai commi precedenti ad altri operatori economici, senza ricorrere all'Accordo Quadro e senza che il contraente dell'Accordo possa vantare alcuna pretesa in merito a tali affidamenti.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, il contraente si obbliga a svolgere le prestazioni che successivamente gli saranno richieste, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso.

ART. 3: DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione e, comunque, fino al raggiungimento di ordinativi pari all'ammontare della somma totale dell'importo contrattuale.

Le prestazioni saranno erogate a seguito della definizione di specifici Ordini di fornitura, con le modalità di cui al successivo art. 8.

ART. 4: IMPORTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.lgs. 36/2023, il valore complessivo dell'Accordo Quadro è fissato in € 196.930,00 (esclusa IVA), da intendersi quale importo massimo a consumo a disposizione del Consiglio Regionale del Piemonte e onnicomprensivo di ogni attività necessaria per la corretta esecuzione dell'appalto: trasporto, montaggio, posa in opera, collaudo, smaltimento degli imballaggi e ogni altro onere accessorio. Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari ad € 1.969,30 (IVA esclusa). Il valore indicato è, pertanto, meramente presuntivo e viene indicato ai soli fini della determinazione del valore complessivo dell'appalto e dell'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 da esso derivante.

I corrispettivi saranno contabilizzati a misura, in conformità agli importi unitari di ciascun prodotto, determinati in base all'offerta economica presentata, che costituiscono i prezzi contrattuali ai fini dell'esecuzione del contratto, fatte salve le previsioni del D.Lgs. 36/2023 sulla revisione dei prezzi.

Si precisa, inoltre, che l'importo complessivo presunto rappresenta il frutto di una stima del fabbisogno dell'Amministrazione, effettuata al meglio delle proprie conoscenze, determinato dalle risultanze dell'attività prodromica alla presente procedura e, pertanto, non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, che non risponderà nei confronti del Fornitore in caso di ordinativi complessivamente inferiori al fabbisogno stimato.

Il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste sino a concorrenza del plafond contrattuale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale non si raggiungesse l'importo massimo indicato.

I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica, determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Al riguardo, si precisa che i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi di imballaggio, consegna e montaggio a destinazione, presso le sedi che verranno indicate

dall'Amministrazione, nonché al recupero e smaltimento degli imballaggi a consegna terminata.

ART. 5: MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'appalto comprende tutte le attività connesse alla realizzazione, consegna e posa in opera degli arredi, da eseguire a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008), igiene, conformità tecnica e accessibilità. Per tali attività il Fornitore potrà servirsi delle scale e degli ascensori interni ed utilizzerà le proprie attrezzature (es. montascale, autoscala esterna, etc.) ritenute più idonee, avendo cura di provvedere in autonomia alle eventuali autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico, se necessarie, ed i relativi costi istruttori connessi.

La consegna, il montaggio e la posa in opera sono a cura e a spese dell'aggiudicatario, che dovrà impiegare personale qualificato, con attenzione particolare alla stabilità, funzionalità, sicurezza e finitura estetica dei prodotti installati. I beni dovranno essere consegnati presso le sedi indicate all'art. 1, negli orari concordati con la Stazione Appaltante.

Dovranno essere altresì garantite tutte le attività accessorie, quali la movimentazione, il disimballaggio e lo smaltimento degli imballaggi, nel rispetto della normativa vigente.

Eventuali danni causati durante il trasporto o il montaggio sono a carico dell'aggiudicatario.

Le caratteristiche geometriche di ciascun elemento di arredo possono subire variazioni rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato entro il limite del ±5%. Variazioni maggiori dovranno essere preventivamente motivate dall'aggiudicatario e approvate dalla Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario deve designare un Referente, il cui nominativo e recapiti (incluso un indirizzo mail e un numero di cellulare) devono essere comunicati alla Stazione Appaltante entro cinque giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto attuativo e comunque prima dell'avvio dell'esecuzione. Tale figura deve essere dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del servizio. In caso di temporanea assenza del personale designato ed al fine di scongiurare eventuali disservizi, il contraente dovrà comunicare – possibilmente in via preventiva e, comunque, con la massima urgenza – il nominativo ed i recapiti di una persona delegata a sostituirlo. Tutte le comunicazioni e le contestazioni effettuate in contraddittorio con il Referente si intendono fatte direttamente al soggetto aggiudicatario.

In presenza di interferenze con impianti esistenti, elementi strutturali o vincoli architettonici, l'aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e al Responsabile Unico del Progetto (RUP), affinché possano essere definite, di concerto, le opportune soluzioni tecniche esecutive. Prima dell'avvio dell'esecuzione, ai fini dell'art. 26, commi 2 e 3, del D. Lgs. 81/2008, l'aggiudicatario sottoscrive congiuntamente alla Stazione Appaltante il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

ART. 6: NORMATIVA E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Tutti i prodotti oggetto di fornitura devono essere conformi alla seguente normativa generale:

- D. Lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici;
- D. Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro: stabilità, assenza di bordi taglienti, resistenza al fuoco;
- D.M. 23 giugno 2022, n. 254 – Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la fornitura di arredi per interni, attualmente in vigore;
- L.R. Piemonte 17.11.2016, n. 19 – Acquisti verdi e sostenibilità;
- Regolamento UE 305/2011 (CPR) – marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione (DoP) per i prodotti da costruzione, ove applicabile.

I prodotti devono inoltre essere conformi alle seguenti norme tecniche:

- UNI EN 527-1/2/3 – Mobili per ufficio: tavoli da lavoro e scrivanie;
- UNI EN 1335-1/2/3 – Sedie da ufficio (operativa, direzionale, visitatore);
- UNI EN 16139 – Sedute per uso non domestico (attesa, riunione, collettività);
- UNI EN 14073 – Mobili contenitori per ufficio;
- UNI EN 16121 – Mobili non domestici: requisiti di sicurezza, resistenza e durabilità;
- UNI EN 1023-1/2 – Mobili per ufficio: scrivanie e tavoli, metodi di prova;
- Apposito certificato con classe di resistenza al fuoco.

ART. 7: RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) E REQUISITI DI SICUREZZA

La fornitura in oggetto del presente appalto è soggetta all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23.06.2022, n. 254, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

1. Obiettivo

I CAM mirano a ridurre l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti, promuovendo:

- l'utilizzo di materiali riciclati e sostenibili;
- la durabilità e la riparabilità degli arredi;
- il disassemblaggio a fine vita;
- la riduzione dell'uso di sostanze pericolose.

2. Requisiti obbligatori degli arredi e delle sedute

Tutti gli arredi e le sedute forniti nell'ambito del presente appalto dovranno rispettare i requisiti ambientali minimi previsti dal decreto CAM, tra cui:

- Assenza di sostanze pericolose: è vietato l'impiego di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR); emissioni di formaldeide in classe E1 o inferiore (UNI EN 717-1);
- Materiali plastici: se la plastica costituisce più del 20% del peso totale del prodotto, almeno il 30% deve essere riciclata o a base biologica (UNI EN 16640);
- Imballaggi: facilmente separabili in parti monomateriale, riciclabili secondo UNI EN 13430; carta/cartone ≥ 70% riciclato, plastica ≥ 30% riciclata;
- Durabilità e riparabilità: i prodotti devono essere progettati per garantire una lunga durata, facile manutenzione e possibilità di riparazione/sostituzione dei singoli componenti.

Al fine di ridurre il rischio di infortuni alla persona o danni all'abbigliamento, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti, gli spigoli e gli angoli di tutti i componenti dei mobili con i quali l'utilizzatore può venire a contatto dovranno essere arrotondati;
- in qualsiasi struttura non dovranno essere presenti parti o meccanismi che possano causare l'intrappolamento delle dita;
- le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati metallici dovranno essere chiusi;

- tutte le parti componenti non devono essere staccabili se non con l'uso di apposito attrezzo;
- le eventuali parti lubrificate devono essere protette;
- gli elementi estraibili devono essere dotati di finecorsa in apertura, con l'esclusione di quelle parti di cui è prevista l'asportazione dal mobile;
- gli arredi devono essere montati a regola d'arte e deve essere garantita la complanarità dei piani orizzontali accostati e lo squadro tra i piani contigui, la complanarità delle superfici verticali affiancate e lo squadro tra superfici verticali.

Il requisito minimo di ammissibilità dei materiali/prodotti è la conformità alle prescrizioni del Codice di Prevenzione Incendi approvato con DM 3 agosto 2015 e, più in generale, della normativa vigente in materia antincendio:

- reazione al fuoco appartenente al gruppo GM2 (CLASSE 1) per materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (quali tessili in genere);
- reazione al fuoco appartenente al gruppo GM2 (CLASSE 1 IM) per mobili imbottiti in genere.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche a campione e di richiedere integrazioni documentali o prove di laboratorio, anche in fase esecutiva, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Qualora si riscontrassero difformità nell'esecuzione della fornitura la Stazione Appaltante provvederà all'applicazione delle penali previste all'art. 14, nonché a risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste all'art. 17 del presente Capitolato.

ART. 8: DOCUMENTAZIONE E CAMPIONATURA PROPEDEUTICA ALL'AGGIUDICAZIONE

L'operatore economico nei cui confronti è stata formulata proposta di aggiudicazione dovrà presentare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, a comprova di quanto dichiarato in offerta:

- schede tecniche dettagliate che raccolgono, per ogni prodotto offerto, le caratteristiche strutturali, dimensionali (altezza, larghezza, profondità e spessore) e qualitative (materiali, finiture e colori) dei prodotti offerti;
- certificazioni ambientali dei materiali, se previste per legge;

- dichiarazioni di conformità dei produttori in merito all'assenza di sostanze pericolose e alle emissioni;
- certificazione e classe di resistenza al fuoco, se previste per legge;
- cataloghi dei prodotti offerti, così come indicati nell'Allegato D in sede d'offerta;
- campionario: tassello/campione dell'essenza, delle finiture e dei colori con riferimento alle superfici dei piani per ogni linea richiesta e campione delle stoffe con riferimento alle sedute;
- campionatura: n. 1 scrivania linea operativa, n. 1 scrivania linea dirigenziale, n. 1 armadio basso linea operativa.

  (La campionatura dovrà essere consegnata presso il Consiglio regionale del Piemonte – Ufficio Patrimonio – Via Arsenale 14 – 10121 Torino; I campioni, una volta esaminati, verranno restituiti alla ditta; le spese per l'invio ed il ritiro dei campioni e i campioni stessi sono completamente a carico del fornitore).

In caso di mancata presentazione della documentazione e della campionatura sopra indicata, si procede all'esclusione e allo scorrimento della graduatoria.

Le finiture dei campioni forniti, le colorazioni, le texture, le essenze, le verniciature, i rivestimenti, sono soggette all'approvazione preventiva da parte della Stazione Appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica e della conformità della documentazione e della campionatura sopra indicata con quanto dichiarato in sede d'offerta. In caso di esito negativo delle suddette verifiche, si procede all'esclusione.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche, si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

ART. 9: MODALITÀ OPERATIVE DI GESTIONE DELLA FORNITURA

La Stazione appaltante invierà, secondo gli usi commerciali e tramite PEC al contraente, l'Ordine di fornitura/Contratto attuativo contenente l'elenco dei prodotti, la tipologia, la descrizione, il quantitativo, il prezzo unitario e quello complessivo, i termini di consegna, l'indirizzo di destinazione della fornitura, nonché i dati per la fatturazione.

A far data dalla sottoscrizione dell'Ordine/contratto attuativo, trasmesso via PEC alla Stazione Appaltante, il contraente provvede ad eseguire la fornitura.

Per ordinativi ritenuti urgenti dall'Amministrazione, il contraente dovrà obbligatoriamente utilizzare sistemi di consegna idonei a garantire un celere recapito del materiale ordinato.

È compito del DEC verificare la regolarità della fornitura secondo le modalità indicate al successivo art. 13 in merito al collaudo e alla garanzia.

ART. 10: TEMPISTICHE PER L'ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

Al fine di garantirne l'ottimale fruibilità, il contraente garantisce la fornitura del prodotto richiesto dall'Amministrazione contraente nel rispetto dei termini di volta in volta con esso concordati, in base alle esigenze del caso e comunque nel rispetto del termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi.

Qualora ne fosse fatta richiesta per motivi di urgenza, potrà essere richiesta la consegna della fornitura entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi all'ordine.

ART. 11: ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria e/o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni, comprese quelle relative a locali, attrezzature, applicativi software, personale, indennità di viaggio e di missione, materiale di consumo, trasporti, imballaggi, contributi CONAI se dovuti.

Il contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, negli altri documenti di gara, nell'offerta economica dallo stesso presentata, nell'Accordo Quadro che sarà sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario della gara.

Sono compresi nell'appalto la consegna, l'assistenza tecnica e la manutenzione in garanzia per il periodo previsto dalle norme vigenti, specificatamente per i prodotti ricadenti nell'ambito del DM 23 giugno 2022 n. 254 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni", la

manutenzione in garanzia è prevista per non meno di 5 anni, decorrenti dalla data della verifica di conformità dei prodotti.
Il contraente, infine, è obbligato a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'Amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere in tale ipotesi l'Accordo Quadro.

ART. 12: NORME SULLA SICUREZZA E CLAUSOLA DI MANLEVA

Il contraente è tenuto a garantire che nell'esecuzione delle forniture siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte ad evitare danni a persone e a beni pubblici e privati, rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
Il contraente rimane, inoltre, obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro che è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati.
Il contraente, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze nelle prestazioni relative al presente accordo quadro, anche se eseguite da parte di terzi.
È, pertanto, obbligo del contraente tenere manlevata l'Amministrazione da qualsiasi pretesa di terzi e di assumere in proprio qualsiasi responsabilità, di qualsivoglia natura e causa, con ogni connesso risarcimento di danni.

ART. 13: COLLAUDO E GARANZIA

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro l'Amministrazione ha facoltà di effettuare verifiche, anche a campione, sulla rispondenza delle caratteristiche tecniche del prodotto consegnato con quelli offerti in sede di gara e, comunque, con i requisiti indicati nel presente Capitolato Tecnico, anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.
Entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di esecuzione di ciascuna fornitura, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto comunica all'aggiudicatario, tramite PEC, l'esito della verifica di conformità (verbale di verifica di conformità), condizione necessaria per l'emissione della fattura elettronica, che deve riportare il numero d'Ordine e il Codice CIG e gli estremi della procedura di affidamento.

La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato non presenti alcuna difformità con i requisiti minimi richiesti ed offerti.

Durante le suddette verifiche è redatto apposito verbale, contenente i seguenti elementi minimi:

a) le generalità dei soggetti che hanno partecipato alle verifiche;

b) il giorno in cui sono svolte le verifiche;

c) gli estremi della Richiesta di Fornitura;

d) gli estremi del DDT;

e) la descrizione delle prestazioni effettuate.

Qualora le verifiche abbiano dato esito positivo, il suddetto verbale attesterà la Regolare Esecuzione della Fornitura e delle prestazioni svolte; il DEC potrà emettere il Certificato di Regolare Esecuzione e il Fornitore procedere a fatturare i prodotti forniti e montati. Il collaudo positivo dà avvio al decorso della garanzia.

Qualora, invece, nel corso delle verifiche o al termine del montaggio e della posa in opera di ogni singolo Ordinativo di prodotti, dovesse emergere la non conformità del materiale fornito a quanto richiesto, il contraente ha l'obbligo di provvedere alla completa sostituzione delle partite contestate entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse all'immediata sostituzione, sarà facoltà dell'amministrazione provvedervi mediante acquisto sul libero mercato, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico del gestore del servizio unitamente alle penalità meglio specificate nel successivo art. 14.

Resta inteso che, in caso di esito negativo delle verifiche la Fornitura non potrà ritenersi eseguita e saranno applicate nei confronti dell'Appaltatore tutte le penali a tal fine previste nel Contratto.

La garanzia minima è pari a 5 (cinque) anni dal collaudo positivo su tutti gli articoli forniti. L'aggiudicatario deve garantire la disponibilità di ricambi originali per un periodo minimo di 5 (cinque) anni dalla consegna.

ART. 14: PENALI

In caso di ritardi nella consegna e posa dei prodotti rispetto ai termini indicati ai precedenti articoli del presente Capitolato, l'Amministrazione contraente applicherà una penale

giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'importo del contratto attuativo. La penale sarà applicata per intero anche in caso di ritardo nella consegna di parte del materiale ordinato. Sono fatte salve le sole cause di forza maggiore derivanti da scioperi o da eventi eccezionali, comunque non imputabili al contraente, che dovranno essere tempestivamente comunicate e provate per iscritto all'Amministrazione contraente interessata al ritardo, mettendo a disposizione della stessa tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di rispettare i tempi stabiliti e per le valutazioni del caso in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

L'Amministrazione si riserva di applicare altre penalità in misura variabile tra 0,5 per mille e l'1,5 per mille del contratto attuativo in tutti i casi oggettivamente riscontrati di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato o di inadempimenti contrattuali.

L'Amministrazione prima di procedere all'applicazione delle penali informerà tempestivamente la ditta aggiudicataria, a mezzo PEC, circa le inadempienze riscontrate ed i motivi che hanno determinato le penali. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, saranno applicate definitivamente.

Nel caso in cui fosse accertata la reiterazione oltre le due volte consecutive o il perdurare dell'inadempimento, la Stazione Appaltante applicherà una penale nella misura massima dell'1,5 per mille per ogni ulteriore mancanza successiva, salva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 17 di seguito indicato.

Nel caso in cui sia raggiunto il limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro) o nel caso di inadempimenti perduranti o ripetuti, l'Amministrazione appaltante intimerà per iscritto di adempiere entro un congruo termine e, qualora la società aggiudicataria non ottemperi a quanto richiesto entro il termine indicato, si potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo il risarcimento del danno ulteriore.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il contraente potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, il committente potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., per fatto e colpa del

contraente che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Nel rispetto di quanto disposto dalle norme sulla Valutazione di impatto criminale - protocollo di legalità - tracciabilità dei flussi finanziari:

a) qualora nei confronti dell'impresa siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico dell'impresa sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
b) qualora l'impresa contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il "conto dedicato", ed in particolare non effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
c) qualora l'impresa non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto-legge 136/2010, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo, comunque, il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.

Le penalità saranno prelevate dalle competenze dovute al contraente, operando detrazioni sulle fatture emesse.

Oltre che attraverso la compensazione con i corrispettivi dovuti, per i crediti derivanti dall'applicazione di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva o altre eventuali garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'esecuzione delle attività stabilite nel presente capitolato deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell'arte.

ART. 15: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti.

È ammesso il subappalto, secondo le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice di Contratti, nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 8 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nel caso in cui si verifichi la cessione a terzi del contratto e/o ricorso al subappalto non espressamente e previamente autorizzato sulla base di quanto disposto dall'art.119 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 16: RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2, C.C., con

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo PEC, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ed anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto. Dalla data di efficacia del recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, etc.).

In caso di recesso, il contraente ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto agli articoli 11 e 39 dell'allegato II.14.

Nel caso in cui sia il contraente a recedere dall'Accordo Quadro prima della scadenza prevista, la Stazione Appaltante - oltre all'escussione della cauzione definitiva - si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione dell'Appalto.

ART. 17: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, previa dichiarazione da comunicarsi con PEC nei seguenti casi:

- inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni di legge, del regolamento nonché del presente Capitolato; si considera inosservanza reiterata un numero di oltre due penalità nell'ambito di ciascun contratto attuativo;
- grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto, compresa la correntezza contributiva;
- mancata osservanza da parte del personale dell'appaltatore e del subappaltatore del Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante;
- un ammontare complessivo delle penali superiore al 10% del valore dello stesso;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

- qualora si vìolino le disposizioni di legge o del Capitolato d'Appalto riguardanti: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, obblighi di riservatezza, responsabilità per infortuni danni, subappalto, cessione del contratto, cessione del credito, cauzione definitiva.

In tali casi la Stazione Appaltante ha facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla Ditta appaltatrice secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di affidare il servizio a terzi, in caso di inadempienza da parte della Ditta appaltatrice, con oneri a carico della stessa.

Si richiama l'art. 122 del D. lgs. 36/2023.

ART. 18: REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che possano alterare la natura generale del contratto e sono attivate automaticamente dalla Stazione Appaltante, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) anche in assenza di istanza di parte.

Le clausole si attivano quando la variazione dell'indice supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, ed operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, l'oggetto prevalente del presente Accordo Quadro è riconducibile al CPV 39100000-3 - "mobili", cui corrisponde l'indice univoco dei Prezzi alla Produzione dell'Industria – ATECO 31 "fabbricazione di mobili".

In ogni caso, al momento dell'emissione del modulo d'ordine, qualora il prodotto ordinato non rientri tra quelli riportati nelle tabelle di cui all'all. II.2 bis del D. Lgs. 36/2023, sarà individuato l'indice più appropriato applicabile in base alla categoria.

La Stazione Appaltante, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi, verifica la variazione del prezzo del presente contratto con cadenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.
Per quanto non qui precisato vale il disposto dell'art. 60 e dell'll. II.2 bis del D. Lgs. 36/2023.

ART. 19: MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora l'Amministrazione, per esigenze sopravvenute e non previste, dovesse riscontrare la necessità di prodotti non presenti in ***allegato 1:" Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte"*** della lista degli arredi e complementi, tale da non modificare nella sostanza l'oggetto dell'Accordo Quadro, si riserva la facoltà di richiedere al contraente una quotazione per il prodotto e la quantità richiesta.
Nel caso in cui la quotazione sia ritenuta congrua da parte della Stazione Appaltante, si procederà all'inserimento del nuovo prodotto all'interno della lista, senza necessità di modifiche al contratto.

ART. 20: FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento delle prestazioni avverrà mediante accredito sul c/c bancario o postale dietro presentazione della relativa fattura elettronica entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa sul Sistema d'Interscambio (SDI).
Nel caso di applicazione di penali definitive le stesse dovranno essere portate in deduzione nella prima fattura utile.
Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Identificativo Ufficio – IPA è il seguente: TP8MY2.

ART. 21: POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta appaltatrice dovrà comunque consegnare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della stipula del contratto, un'idonea polizza assicurativa con stabilite le seguenti garanzie, che dovranno avere validità per tutto il periodo di efficacia del presente appalto:

1) Polizza di Responsabilità Civile per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto, con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia: euro 1.500.000,00 quale limite catastrofale per sinistro, euro 1.500.000,00 quale limite per ogni singola persona danneggiata, euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

La polizza dovrà comprendere:

- la garanzia carico - scarico;
- nella definizione di terzi: i componenti dell'Assemblea Regionale in attività ed ex Consiglieri Regionali; i dipendenti tutti dell'Amministrazione e dei Gruppi Consiliari e comunque della Regione Piemonte; le persone che in qualità di dipendenti occasionali, collaboratori, consulenti o semplici visitatori a qualsiasi titolo, si trovino occasionalmente nell'ambito di tutte le sedi oggetto del presente incarico;
- danni all'edificio e danni a cose di proprietà dell'Amministrazione o comunque della Regione Piemonte o dalla stessa detenuta a qualunque titolo, ovvero delle persone individuate al precedente punto compresi i danni derivanti da incendio di cose o attrezzature della Ditta appaltatrice o da essa detenute;
- la Responsabilità Civile personale dei dipendenti della Ditta appaltatrice addetti al servizio oggetto del presente appalto;
- danni derivati dalle attività o subiti da subappaltatori autorizzati dall'Amministrazione;

2) Polizza di Responsabilità Civile della Ditta appaltatrice verso i prestatori di lavoro (iscritti obbligatoriamente o non all'INAIL) avente almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia: euro 1.500.000,00 per sinistro ed euro 1.500.000,00 per ogni persona danneggiata. La garanzia dovrà estendersi anche alla copertura dei danni non rientranti nella disciplina di cui al D.P.R. n.1124 del 30.06.1965. L'assicurazione dovrà inoltre valere per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12.06.84.

La specifica copertura assicurativa dei punti di cui sopra dovrà essere costante per tutta la durata contrattuale.

ART. 22: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i. anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

L'inadempimento di tali obblighi, oltre a costituire motivo di risoluzione contrattuale, determina l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 6 della citata Legge.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge. 136/2010 e s.m.i., il pagamento a favore dell'Impresa appaltatrice sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su c/c dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
L'Impresa appaltatrice si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 23: TRATTAMENTO DEI DATI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal G.D.P.R. n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018. L'Amministrazione tratta i dati forniti dall'OEA, ai fini della stipula del contratto d'appalto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo: FINALITA' DEL TRATTAMENTO: I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti generali ed amministrativi e sulle capacità tecnico- economiche del concorrente rispetto alla esecuzione della fornitura ed alla aggiudicazione e, per quanto attiene alla normativa antimafia in assolvimento di precisi obblighi di legge; i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
DATI SENSIBILI: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".
MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,

informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI: I dati possono essere comunicati a soggetti esterni, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, membri di Commissioni aggiudicatici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario e ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara nei limiti consentiti dalla Legge n. 241/1990.

DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO: relativamente ai suddetti dati al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui al D. Lgs. n. 196/2003; acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto il concorrente acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate in precedenza.

Il contraente s'impegna ad utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

ART. 24: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La ditta aggiudicataria dovrà osservare e far osservare a chiunque collabori alle attività oggetto del presente appalto la piena e totale riservatezza sulle informazioni, le notizie e i dati di qualsiasi natura, di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'appalto. Tali informazioni, notizie e dati non potranno essere utilizzati per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto

La società aggiudicataria è tenuta ad informare il personale impiegato nell'appalto qualora, a qualunque titolo, dovesse entrare in contatto con documentazione del Consiglio Regionale del Piemonte, che il contenuto di questa ha carattere di massima riservatezza investendo aspetti coperti dalla normativa per la tutela della privacy.

La società aggiudicataria non potrà in alcun modo utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome del Consiglio Regionale del Piemonte, salvo il caso di referenza relativamente a gare pubbliche o per esplicita autorizzazione dell'Amministrazione.

Senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, non potrà essere comunicato o divulgato il contenuto dell'appalto, neppure a titolo di referenza commerciale. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di partecipazione alle gare pubbliche, nel limite di quanto previsto dalla vigente normativa.

È fatto divieto al contraente di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione contraente. Il contraente, pertanto, è tenuto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

Il contenuto del presente articolo integra un patto autonomo. Pertanto, gli obblighi e i divieti in esso previsti, non soggetti a scadenza, permangono e vincolano le parti anche in caso di inefficacia del contratto d'appalto.

ART. 25: DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

La ditta aggiudicataria è tenuta alla piena e incondizionata osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le Leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o locale.

La ditta aggiudicataria è altresì tenuta al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle normative sopravvenute.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni del Disciplinare di gara, del D. Lgs. n. 36/2023, del Codice civile, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli atti amministrativi emanati in materia.

Per eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato, il Foro competente in via esclusiva è quello ove ha sede l'Amministrazione contraente, esclusa espressamente la competenza arbitrale.

Allegati al Capitolato tecnico d'appalto:

- allegato 1: "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte"